

**TITOLI CON VALENZA GIURIDICA DI ABILITAZIONE  
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE**

**- Riferimenti legislativi e amministrativi dal 1930 ad oggi -**

<p><b>Legge 05.06.1930, n. 824</b></p>	<p>Viene definito lo stato giuridico del personale che insegna religione, stato giuridico in vigore sino al 2003 con la legge 186/2003 sul resto del territorio italiano e sino al 1998 con la legge 12/1998 in provincia di Bolzano. In particolare <b>all'articolo n. 5</b> si precisa che detto personale deve esser in possesso <b>dell'idoneità</b> quale titolo giuridico rilasciato dell'Ordinario diocesano ai sensi degli articoli nn. 804 e 805 del codice di diritto canonico.</p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato n. 1)</i></p>
<p><b>Parere del Consiglio di Stato sul valore "abilitante" della idoneità: sentenza in data 04.03.1958</b></p>	<p>L'idoneità viene riconosciuta come <b>"... particolare titolo di abilitazione all'insegnamento religioso"</b></p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr allegato n. 2)</i></p>
<p><b>C.M. del 14.05.. 1975, n. 127</b></p>	<p><b>"... L'approvazione o l'attestato di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano ha valore giuridico di abilitazione all'insegnamento, come a suo tempo chiarito dal Consiglio di Stato ..."</b></p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato n. 3)</i></p>
<p><b>D.P.R. del 10.02.1983, n. 89 articolo 35, comma 1</b></p>	<p><u>L'unico titolo abilitante all'insegnamento della religione</u>, richiesto dall'autorità scolastica competente anche nella provincia autonoma di Bolzano, <b>rimane l'idoneità</b> rilasciata dall'Ordinario diocesano: <b>" ... appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici <u>riconosciuti idonei</u> dall'Ordinario diocesano"</b></p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato n. 4)</i></p>
<p><b>Legge 25.03.1985, n. 121 Accordi di revisione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 11.02. 1929</b></p>	<p>Nel protocollo addizionale, che è parte integrante dello stesso testo del Concordato, al punto 5, sub c, in relazione all'articolo 9 del Concordato - e quindi anche alle relative disposizioni applicative - si precisa: <b>"Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari"</b></p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato n. 5)</i></p>

<p><b>D.P.R. del 16.12.1985, n. 751/D.P.R.. 23.06.1990, n. 202</b></p>	<p>A proposito dei profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione, in attuazione dell'articolo 9 del Concordato e in particolare <b>del punto 5, sub b.4</b> del protocollo addizionale, sono precisati i titoli di studio che, sul resto del territorio nazionale, vanno richiesti dall'autorità scolastica competente in aggiunta al titolo di idoneità. Ma questi D.P.R. non hanno valore nella provincia autonoma di Bolzano dove rimangono in vigore le norme particolari vigenti, come sarà poi precisato anche dallo stesso M.P.I. con una sua C.M. e due telex qui di seguito riportati. I due D.P.R., quali risultati delle intese tra il M.P.I. e la Conferenza episcopale italiana, non sono mai stati recepiti né dalla Provincia autonoma di Bolzano, né da questa ultima d'intesa con l'Ordinario della diocesi di Bolzano-Bressanone. Questo ultimo, solamente con atto ad <b>"intra = limitatamente al suo ambito"</b> ha fatto proprio in parte il punto 5, sub 4.b per i profili relativi alla qualificazione professionale degli insegnanti di religione con uno specifico Statuto emanato in data 12.05.1989 e a tali profili ha legato il riconoscimento dell'idoneità che, <b>sul solo versante ecclesiale, divenne inclusiva</b> dei titoli professionali ivi elencati.. Nello stesso documento non si manca di precisare: <b>"... non ha valore per l'Alto Adige l'Intesa del 14.12.1985 relativa all'accertamento della qualifica professionale"</b>. Sulle predette premesse il docente di religione, a differenza dei suoi colleghi per il resto del territorio nazionale, non è tenuto ad esibire oltre all'idoneità anche i titoli di qualificazione professionale indicati al punto 4 del D.P.R. 751/1985..</p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato 6)</i></p>
<p><b>C.M. 20.12.1985, n. 368 Applicativa del D.P.R. n. 751/1985</b></p>	<p><b>"... le disposizioni dettate con la presente circolare non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari"</b>.</p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato n. 7)</i></p>
<p><b>Due Telex del M.P.I. in data 06.06.1986 e in data 04.03.1992</b></p>	<p>Essi confermano, in risposta a ben precisi quesiti, che <b>"... nelle scuole di codesta provincia continuano ad applicarsi disposizioni vigenti (sic!) antecedentemente modificazione concordato lateranense"</b></p> <p style="text-align: right;"><i>(cfr. allegato n. 8)</i></p>
<p><b>Statuto per i laici insegnanti di religione nelle scuole emanato dal Vescovo della diocesi di Bolzano- Bressanone in data 12.05.1989</b></p>	<p>Oltre alle precisazioni già sopra evidenziate, lo Statuto, nel paragrafo <b>"Norme di attuazione"</b> al punto 1, così recita – in quel momento sempre per l'ambito ecclesiale e cioè <b>"ad intra"</b>: <b>"Vengono equiparati all'Istituto di Scienze religiose della diocesi di Bolzano-Bressanone (cfr Statuto 1.2d e III):</b></p> <p>a) <b>Per la sezione di lingua italiana: i corsi della "Scuola diocesana per insegnanti di religione" tenuti a Bolzano (1976 –</b></p>

	<p><b>1987), le analoghe scuole e i corsi – n.b.: qui non viene precisato il periodo entro il quale sono stati attuati – degli Istituti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)...”</b>  <b>(cfr. allegato n. 9)</b></p>
<p><b>Fino all’anno scolastico 1998/1999... e poi a seguito della legge provinciale 14.12.1998, n. 12...</b></p>	<p>Quanto sin qui esplicitato, nella provincia autonoma di Bolzano, è <b>rimasto valido</b> - relativamente all’abilitazione per l’insegnamento della religione - <b>sino all’anno scolastico 1998/1999</b>. A seguito della pubblicazione della <b>legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12</b>, anche in Alto Adige i docenti sono tenuti a presentare presso l’Amministrazione scolastica, oltre al documento di rito dell’idoneità, i titoli di qualificazione professionale sia per l’assunzione a tempo indeterminato (<b>art. 3, commi 2 e 3</b>), che per l’assunzione a tempo determinato (<b>art. 6</b>): ai sensi dei titoli professionali indicati nel <b>Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 2 marzo 1999, n. 1/16.1 con le modifiche e integrazioni</b> poi apportate con <b>il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 21 dicembre 1999, n. 5/16.1</b>.</p> <p><i>I titoli di studio indicati nei predetti Decreti del Presidente della Giunta provinciale sono stati recepiti anche nello <u>Statuto per gli/le insegnanti di religione emanato dal vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone in data 10 aprile 2006</u></i>  <b>(cfr. allegato n. 10)</b></p>
<p><b>D.P.P. 2.07.2008, n. 1146/16.3</b></p>	<p><b>Determinazione dei titoli richiesti per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica</b>  Con questo Decreto la Giunta Provinciale ha approvato ulteriori modifiche ai titoli in vigore sino al 31/08/2008. Il Decreto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione con apposito Decreto del Presidente della Giunta provinciale di concerto con l’Ordinario diocesano ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12.  <b>(cfr. allegato n. 11)</b></p>

Bolzano, 10.09.2008

**F.to**  
**Il Sovrintendente Scolastico**  
**prof.ssa Bruna Visintin Rauzi**

(mg)